

# COMUNE DI MESOCCO

CANTONE DEI GRIGIONI



REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE

<b>I. PRESCRIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 SCOPO E BASE LEGALE.....	3
ART. 2 AUTORITÀ .....	3
ART. 3 OBBLIGO D'IDENTITÀ.....	3
ART. 4 RENITENZA ALLA POLIZIA .....	3
ART. 5 PRESTAZIONI DI AIUTO .....	3
<b>II. QUIETE PUBBLICA.....</b>	<b>3</b>
ART. 6 RUMORI MOLESTI .....	3
ART. 7 QUIETE NOTTURNA .....	4
ART. 8 GIORNI DI RIPOSO PUBBLICI .....	4
<b>III. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI .....</b>	<b>4</b>
ART. 9 VIDEOSORVEGLIANZA DEL SUOLO PUBBLICO.....	4
ART. 10 CUSTODIA DI ANIMALI .....	5
ART. 11 CUSTODIA DEI CANI.....	5
ART. 12 GATTI .....	5
ART. 13 CAMPEGGI.....	5
ART. 14 FUOCHI ALL'APERTO.....	6
ART. 15 TIRI .....	6
<b>IV. POLIZIA SANITARIA.....</b>	<b>6</b>
ART. 16 IGIENE PUBBLICA IN GENERE .....	6
ART. 17 CURVADEN .....	6
ART. 18 RIFIUTI .....	6
<b>V. POLIZIA STRADALE LOCALE .....</b>	<b>7</b>
ART. 19 CIRCOLAZIONE STRADALE .....	7
<b>VI. POLIZIA DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI .....</b>	<b>7</b>
ART. 20 ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI.....	7
ART. 21 COMMERCIO AMBULANTE .....	7
<b>VII. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI .....</b>	<b>8</b>
ART. 22 CONTRAVVENZIONI.....	8
ART. 23 PROCEDURA .....	8
ART. 24 MULTE DISCIPLINARI SUL POSTO .....	8
ART. 25 PROCEDURA PER LE MULTE DISCIPLINARI .....	9
ART. 26 RIPRISTINO.....	9
ART. 27 ENTRATA IN VIGORE / ABROGAZIONE.....	9
ART. 28 APPROVAZIONE.....	9

## **I. Prescrizioni Generali**

### **Art. 1 Scopo e base legale**

Il presente regolamento regola la polizia locale sul territorio del Comune di Mesocco. Segnatamente: il mantenimento della quiete pubblica, dell'ordine e della sicurezza pubblici, la polizia sanitaria, la polizia stradale locale, la polizia dell'industria e del commercio. Esso ha la sua base legale nella Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni e nella Legge sulla giustizia penale.

### **Art. 2 Autorità**

L'autorità superiore di polizia è il Municipio. Esso è competente per l'applicazione del presente regolamento e per il rilascio delle disposizioni d'esecuzione. L'esecuzione immediata del regolamento compete alla polizia comunale, o alle persone designate dal Municipio.

### **Art. 3 Obbligo d'identità**

In casi motivati la polizia comunale può constatare l'identità di una persona. L'organo di polizia è tenuto a identificarsi.

### **Art. 4 Renitenza alla polizia**

Alle disposizioni della polizia va dato seguito. Ogni impedimento o disturbo all'attività di polizia è proibito.

### **Art. 5 Prestazioni di aiuto**

Su richiesta ognuno è tenuto a prestare aiuto agli organi di polizia comunale in particolare per evitare contravvenzioni, assicurare prove, recuperare feriti o limitare dei danni. Per danni che possono risultare dalla richiesta di aiuto è responsabile il Comune.

## **II. Quietè pubblica**

### **Art. 6 Rumori molesti**

Gli schiamazzi, le molestie e i rumori in genere che possono recare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica e privata sono proibiti.

Lavori rumorosi all'interno dell'abitato possono venire effettuati unicamente dal lunedì al sabato a partire dalle ore 07.00 sino alle ore 21.00.

Per casi motivati il Municipio può concedere delle eccezioni o in casi singoli decidere per ulteriori misure di protezione dai rumori.

### **Art. 7 Quietè notturna**

Dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 sono di regola vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radio-fonici, di altoparlanti o altre fonti di rumore.

Intrattenimenti, manifestazioni sportive e culturali, feste campestre e simili oltre le ore 24.00 possono essere autorizzate dal Municipio. La richiesta va inoltrata con almeno 15 giorni di anticipo. Per il rilascio dell'autorizzazione il Municipio valuterà gli interessi alla quiete pubblica da un lato e gli interessi alla realizzazione della manifestazione dall'altro.

Il Municipio potrà assortire l'autorizzazione di vincoli e condizioni e prelevare a dipendenza dello scopo della manifestazione una tassa di rilascio sino a fr. 300.--.

### **Art. 8 Giorni di riposo pubblici**

I giorni di riposo pubblici sono fissati e regolati dalla Legge sui giorni di riposo pubblici del Cantone dei Grigioni. Quali giorni di riposo locali vengono inoltre designati i seguenti giorni: Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), Corpus Domini, SS Pietro e Paolo (29 giugno), Tutti i Santi (1. novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre).

Le attività proibite nei giorni di riposo sono definite dalla Legislazione cantonale.

A titolo eccezionale il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni.

## **III. Ordine e sicurezza pubblici**

### **Art. 9 Videosorveglianza del suolo pubblico**

Strade, piazze e piazzali pubblici possono essere sorvegliati tramite videocamera che non consente l'identificazione di persone.

Il Municipio può autorizzare operazioni di videosorveglianza localmente delimitate che consentono l'identificazione delle persone se l'uso della videosorveglianza appare utile e necessaria a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e se la collettività viene avvisata dell'uso della videosorveglianza tramite apposite insegne.

Il materiale raccolto tramite la videosorveglianza deve essere cancellato dopo un lasso di tempo massimo di 100 giorni. Resta riservata una sua conservazione per più lunga durata e la sua utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale aperto prima della scadenza dei 100 giorni oppure nell'ambito di una richiesta di risarcimento avanzata prima della scadenza del suddetto termine.

L'utilizzazione abusiva del materiale raccolto deve essere esclusa tramite l'adozione di misure tecniche e un'organizzazione della gestione della videosorveglianza adeguate.

## **Art. 10 Custodia di animali**

Tutti gli animali vanno custoditi in modo da non cagionare pericolo a terze persone oppure ad altri animali.

Gli animali non devono poter fuggire da recinzioni o proprietà private. In caso di pericolo di fuga, il Municipio potrà ordinare la costruzione di misure di sicurezza adeguate, a spese del proprietario dell'animale.

Per la custodia di animali e insetti particolari, esotici o che potrebbero essere pericolosi fanno stato le prescrizioni delle autorità federali e cantonali competenti.

## **Art. 11 Custodia dei cani**

Ogni proprietario è tenuto a custodire il proprio cane in modo che non causi danni o arrechi disturbo agli altri.

Il proprietario del cane dovrà prendere tutte le misure necessarie ad evitare danni o disturbi ai terzi e alla selvaggina e turbative alla quiete notturna o diurna del vicinato. E' vietato il libero vagare di cani all'interno dell'abitato, in particolare nelle strade, piazze e giardini aperti al pubblico. In tali luoghi i cani vanno tenuti costantemente al guinzaglio. Fuori dall'abitato è vietato lasciare girovagare cani incustoditi. Il Municipio può concedere deroghe per cani di protezione delle greggi.

In particolare è vietato usare aree destinate al pubblico (strade, piazze, sentieri, giardini, ecc.) e le aree private altrui, in particolare i terreni coltivati, per la defecazione dei cani. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo cane sul suolo pubblico o privato.

I cani devono essere muniti con targhetta di controllo ufficiale e microchip. Nei luoghi aperti al pubblico i cani di indole aggressiva devono portare la museruola. Il Municipio può ordinare l'allontanamento o la soppressione di cani che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano la quiete pubblica (specialmente di notte).

Del rispetto di queste norme sono responsabili sia il proprietario, sia il detentore, sia l'accompagnatore dell'animale. Esse sono applicabili ai cani di qualsiasi razza.

Restano riservate le disposizioni cantonali e federali in materia, sia per i cani usati a scopo di soccorso che per l'esercizio della caccia.

## **Art. 12 Gatti**

Il Municipio può ordinare l'eliminazione di gatti ammalati o abbandonati. Nel caso di una presenza esagerata di gatti in un quartiere esso ne può ordinare una riduzione.

## **Art. 13 Campeggi**

Sul terreno comunale è vietato l'erigere tende e il parcheggio di carrozzoni o simili, all'infuori di eventuali aree appositamente riservate allo scopo.

Sul terreno privato è permesso il campeggio transitorio solo con l'autorizzazione preventiva del Municipio.

#### **Art. 14 Fuochi all'aperto**

Giusta l'ordinanza federale la combustione all'aperto è in linea di massima vietata. L'incenerimento è consentito soltanto a condizioni assai restrittive: si rimanda alle prescrizioni superiori in materia.

#### **Art. 15 Tiri**

Il Comune designa le aree e le corrispondenti tipologie di armi con le quali è possibile esercitare il tiro. Di notte è vietata ogni forma di tiri.

Restano riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

### **IV. Polizia sanitaria**

#### **Art. 16 Igiene pubblica in genere**

Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti in quei casi non previsti dalla presente legge in cui fosse necessario intervenire per salvaguardare l'igiene pubblica o privata.

#### **Art. 17 Curvåden**

Il Municipio è autorizzato ad indire l'obbligo a prestazioni pubbliche da parte dei suoi abitanti sotto forma di lavoro per il Comune, con il quale si adempie ad un dovere civico generale: "la Curvåden". Esse sono costituite da lavori e servizi che sono nell'interesse di tutti gli abitanti del Comune e che si possono ragionevolmente pretendere. In generale si tratta di pulire aree pubbliche situate nelle immediate vicinanze della proprietà privata. "La Curvåden" si svolgono almeno una volta all'anno, generalmente a primavera.

#### **Art. 18 Rifiuti**

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dalle normative comunali, cantonali e federali in materia. E' segnatamente proibito depositare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta designati dal Comune o dagli enti preposti. I rifiuti da giardino vanno depositati in luoghi designati dal Comune oppure smaltiti in impianti di compostaggio adeguati.

Carcasse di animali, carni non atte al consumo e simili devono essere depositate nel luogo di consegna ufficiale.

## **V. Polizia stradale locale**

### **Art. 19 Circolazione stradale**

La circolazione stradale è regolata dalle norme del diritto federale e cantonale in materia.

E' vietato parcheggiare sulle vie pubbliche. E' inoltre proibito sporcare le strade e le aree pubbliche. In caso di infrazione il Municipio potrà ordinare misure di pulizia e porre le spese relative a carico dei responsabili.

Ad eccezione dei proprietari, degli affittuari e di eventuali altre persone autorizzate per legge o dai proprietari è vietato entrare nei pascoli e nei prati con autoveicoli.

## **VI. Polizia del commercio, dell'industria e degli esercizi pubblici**

### **Art. 20 Orari di apertura dei negozi**

Commerci di ogni genere (esclusi gli esercizi pubblici) e negozi possono rimanere aperti dalle ore 06.00 alle ore 22.00. Il Municipio può concedere eccezioni se non vi si oppongono interessi pubblici.

L'orario di lavoro nell'artigianato e industria è regolato dalle disposizioni di rango superiore.

Restano riservate le norme del diritto comunale inerenti la quiete pubblica.

L'attività e gli orari d'apertura degli esercizi pubblici è regolata dalle disposizioni comunali e cantonali in materia.

### **Art. 21 Commercio ambulante**

Venditori che espongono e vendono tramite bancarelle su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio. Essa potrà essere rilasciata, contro versamento di una tassa giornaliera da fr. 50.—a fr. 200.--, se non vi oppongono interessi pubblici.

Sono esentati dal versamento della tassa le associazioni e le società con sede nel Moesano che perseguono scopi culturali, sportivi e d'utilità pubblica nonché gli enti, le società e le associazioni nazionali o internazionali riconosciute che perseguono scopi umanitari o di aiuto allo sviluppo.

Le tasse sopracitate non vengono prelevate in occasione delle feste locali, le fiere e i mercati. Il Municipio è autorizzato a rinunciare all'incasso della tassa giornaliera in occasione di altre manifestazioni locali.

## **VII. Disposizioni penali e finali**

### **Art. 22 Contravvenzioni**

Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o a atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima, viene punito con una multa fino a fr. 5'000.-. In casi lievi l'autorità penale invece della multa può pronunciare un ammonimento o prescindere da ogni pena. Restano riservati i casi già puniti in base al diritto cantonale o federale.

Nel caso in cui l'autore agisca per scopo di lucro, l'autorità penale non è vincolata dal massimo della pena di cui sopra.

Nel caso di contravvenzioni commesse da persone giuridiche, vengono punite le persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per la stessa.

Per le spese di procedura viene percepita una tassa da fr. 50.- a fr. 500.- calcolata in base alle spese effettive e al dispendio di tempo cagionato all'amministrazione.

L'autorità competente è il Municipio.

### **Art. 23 Procedura**

Il Municipio intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, se del caso tramite l'amministrazione comunale.

Contro le decisioni penali amministrative del Municipio può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa autorità entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione di multa.

Le decisioni su opposizione possono essere impugnate al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione.

Per il resto si applicano le norme della legge sulla giustizia penale inerenti la procedura penale innanzi alle autorità amministrative.

### **Art. 24 Multe disciplinari sul posto**

Le contravvenzioni alla presente legge o a dati normativi e decisioni fondati su quest'ultima possono essere punite in una procedura semplificata con multe disciplinari se si tratta di una fattispecie semplice e chiaramente accertabile. La multa disciplinare può ammontare al massimo a fr. 300.-. Non possono essere rimosse ulteriori spese. Nell'ambito di tale procedura i precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerati.

Il Municipio allestisce un elenco delle contravvenzioni da punire con le multe disciplinari e determina l'importo delle multe.

Tali multe possono essere percepite dagli organi di polizia comunale (uscieri comunale e gli altri agenti di polizia municipale autorizzati a riscuotere multe disciplinari) contro rilascio di una ricevuta.

Le multe disciplinari possono essere percepite unicamente sul posto per infrazioni constatate direttamente dagli organi di polizia comunale, se l'autore riconosce l'infrazione e non si oppone



alla procedura di multa disciplinare e se all'autore non è contestata anche un'altra infrazione non contemplata nell'elenco delle multe. In tutti gli altri casi va esperita una procedura penale amministrativa ordinaria ai sensi dell'art. 20.

Se l'autore con una o più contravvenzioni commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Se la multa complessiva così calcolata supera l'importo di fr. 300.- viene emessa una multa di fr. 300.-.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

### **Art. 25 Procedura per le multe disciplinari**

Le multe disciplinari possono essere pagate subito o entro 30 giorni.

se l'autore paga la multa sul posto, riceve una ricevuta che non indica il suo nome.

Con il pagamento la multa cresce in giudicato.

Se il colpito non paga la multa sul posto, riceve un formulario con un termine di riflessione di 30 giorni per pagare la multa. Nel caso in cui non paga tale importo entro 30 giorni il caso viene trasmesso al Municipio per la trattazione nell'ambito della procedura penale o amministrativa ordinaria.

In caso di contravvenzioni commesse da bambini e ragazzi fino ai 15 anni d'età la procedura di multa disciplinare non prova applicazione

### **Art. 26 Ripristino**

Se il regolamento non prevede altro, il Municipio ha il diritto di pretendere o di dare ordine che una cosa danneggiata venga ripristinata o rifatta.

La persona colpevole o responsabile deve sostenere tutti i costi che ne derivano.

### **Art. 27 Entrata in vigore / abrogazione**

In presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento ogni norma o disposizione precedentemente approvata e in contraddizione con queste disposizioni viene automaticamente abrogata.

### **Art. 28 Approvazione**

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale del 6 maggio 2009